



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 2 Del 17/02/2020

Oggetto:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Febbraio alle ore 20:30, presso la sala del consiglio comunale. Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Nominativo		Nominativo	
GASPERI FILIPPO	P	PRIOLI FELICE	P
LENTI THOMAS	P	CALESINI BARBARA	P
ALBERTINI MARIANGELA	P	GUERRINI LUIS MIGUEL	P
URBINATI CHIARA	P	VICHI JESSICA	P
DENTI ARIANNA	P	PETRELLA ANGELO	P
ROSSINI MARINO	P	FADI MARCELLO	P
MAMMARELLA FEDERICO	P		

Presenti: 13

Assenti: 0

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. Felice Prioli nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. Sandro Ricci
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica



# COMUNE DI GRADARA

## Provincia di Pesaro-Urbino

*Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:*

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la quale si compone di un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze uguale per tutti i comuni (art. 1, comma 2) ed una quota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, comma 3 e 3-bis, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.» - «3-bis. Con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: «11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 12/12/2018 con la quale è stata confermata l'aliquota dello 0,5% dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro la data citata, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

VISTO che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011, che testualmente recita: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.»;

VISTA la Legge di bilancio n. 145/2018 che non proroga le disposizioni che sospendevano la possibilità di incrementare le aliquote e le tariffe dei tributi locali permettendo così all'Ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto della normativa che ne delimita i confini;

VALUTATE le esigenze di bilancio per il triennio 2020-2022 e ritenuto opportuno modificare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,7% per l'anno 2020;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

## PROPONE

- 1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7%;
- 2) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
- 3) DI PRECISARE che l'aliquota d'imposta come sopra determinata contribuirà ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismo.gov.it](http://www.portalefederalismo.gov.it), ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

Si richiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTI i pareri del Responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità tecnica e contabile;

Sentita la relazione dell'Assessore Rossini Marino ed i vari interventi dei consiglieri interamente riportati nel CD depositato agli atti;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con votazione espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 9

Contrari n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

## DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
Felice Prioli

Il Segretario Comunale  
Sandro Ricci



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 1 del 02/01/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020
----------	--

Si attesta la regolarità tecnica del presente atto (articolo 49 D.Lgs 267/2000)

Gradara, li 31/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
ROSSI ELENA



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

PROPOSTA DI DELIBERA

Numero: 1 del 02/01/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020
----------	--

Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, TUEL).

Gradara, li 31/01/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
ROSSI ELENA



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERA DI CONSIGLIO N. 2 DEL 17/02/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020
----------	--

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della Legge 18.06.2009 n.69)

Gradara li, 24/02/2020

Il Responsabile del Settore Affari Generali  
MARIA ASSUNTA GERBONI



# COMUNE DI GRADARA

Provincia di Pesaro-Urbino

## DELIBERA DI GIUNTA N. 2 DEL 17/02/2020

OGGETTO:	DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020
----------	--

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 24/02/2020 al 10/03/2020

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000)

Gradara li, 16/03/2020

Segretario Comunale  
RICCI SANDRO

# Comune di Gradara

Provincia di Pesaro-Urbino

ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GRADARA:

DOTT GIULIANO FERRI

*Dottore Commercialista Revisore Contabile*

**PARERE N. 01/2020**

**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 02/01/2020 RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020**

*L'anno 2020 nel mese di GENNAIO , IL GIORNO 30, il sottoscritto Revisore legale del Comune di Gradara, Dott. Giuliano Ferri , riceve via mail copia di PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNAL N. 1 DI CUI ALL'OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020. Tale proposta si riporta integralmente:*

**PROPOSTA DI DELIBERA**

**Numero: 1 del 02/01/2020**

<b>OGGETTO:</b>	<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2020</b>
-----------------	---

*Viene sottoposta all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione dall'assessore Rag. Marino Rossini:*

**RICHIAMATO** l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**VISTO** il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la quale si compone di un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze uguale per tutti i comuni (art. 1, comma 2) ed una quota "variabile" stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, comma 3 e 3-bis, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: «3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIULIANO FERRI e stampato il giorno 21/09/2021 da GRATI ROSANNA.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

*eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.» - «3-bis. Con medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.»;*

VISTO inoltre l'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: «11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 12/12/2018 con la quale è stata confermata l'aliquota dello 0,5% dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro la data citata, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO che il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 è fissato al 31 dicembre 2019;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214/2011, che testualmente recita: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.»;

VISTA la Legge di bilancio n. 145/2018 che non proroga le disposizioni che sospendevano la possibilità di incrementare le aliquote e le tariffe dei tributi locali permettendo così all'Ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto della normativa che ne delimita i confini;

VALUTATE le esigenze di bilancio per il triennio 2020-2022 e ritenuto opportuno modificare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari allo 0,7% per l'anno 2020;

VISTO il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000 e allegato alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

## **PROPONE**

- 1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7%;
- 2) DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006, la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
- 3) DI PRECISARE che l'aliquota d'imposta come sopra determinata contribuirà ad assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- 4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismo.gov.it](http://www.portalefederalismo.gov.it), ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Si richiede di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto Revisore, Vista la proposta di delibera di cui sopra evidenziata, che costituisce parte integrante di tale verbale;

**RILASCIA**

**PARERE FAVOREVOLE**

**Montegranaro li 04/02/2020**

*Il Revisore*

*FERRI DOTT. GIULIANO*

**“DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE CONFORME ALL'ORIGINALE”**